

# Come cambia per il condominio il procedimento di mediazione dopo la Riforma Cartabia

di Giovanna Sanfilippo \*

La riforma del processo civile e della mediazione civile, approvata con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, pubblicato nella G.U. del 17/10/2022 in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. Riforma Cartabia), ha introdotto novità piuttosto significative alla parte della mediazione in materia condominiale.

La legge di Bilancio di fine dicembre scorso (Legge n. 197/2022), ha anticipato, in alcune sue parti, l'entrata in vigore della riforma, compresa, tra le altre, quella che riguarda la mediazione condominiale, inizialmente prevista, in modo unitario, per il 30 giugno 2023.

Di fatto la riforma ha abrogato i commi 2,4,5 e 6, dell'articolo 71-*quater* ed ha introdotto il nuovo articolo 5-*ter* del D.lgs. 28/2010 novellato. Di conseguenza, viene anticipata l'entrata in vigore della normativa prevista dalla riforma Cartabia, in materia di mediazione condominiale, a far data dal 28 febbraio 2023.

Da un lato, le modifiche all'articolo 71-*quater* entreranno in vigore il 28 febbraio 2023, ma dall'altro, il nuovo articolo 5-*ter* (che sostituisce l'attuale disciplina) entrerà in vigore solamente a far data dal 30 giugno 2023.

In considerazione di quanto sopra, è evidente la necessità di un intervento del legislatore, al fine di evitare che il mancato coordinamento legislativo comporti un'incertezza normativa tale da impedire, di fatto, un corretto svolgimento delle mediazioni in materia condominiale.

Quanto sopra, lascia del tutto incerta la questione relativa alla disciplina applicabile alle mediazioni in materia di condominio, tra il 28 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, in assenza di una normativa vigente nel suddetto lasso temporale.

Passiamo, comunque, ad esaminare le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia per il Condominio nell'ambito del procedimento di mediazione.

## **ESTENSIONE DELLE MATERIE NELLE QUALI LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIA (Articolo 5 D.Lgs. 28/2010)**

Il decreto legislativo attuativo della riforma civile (D.Lgs. 149/2022), modifica l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 ed estende il novero delle materie nelle quali

la mediazione è obbligatoria; infatti, alle già previste materie: condominio - diritti reali - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende - risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria - diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità - contratti assicurativi, bancari e finanziari; si aggiungono anche le seguenti materie: associazione in partecipazione - consorzio - franchising - contratti d'opera, di rete, di somministrazione - società di persone e subfornitura.

Per queste controversie, dunque, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

### **COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (Articolo 7 D.Lgs. 28/2010)**

Prima della riforma, ai sensi dell'art. 71-quater, secondo comma, disp. Att. c.c. (come disposto dalla L. n. 220/2012), *"la domanda di mediazione doveva essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato"*.

A seguito delle modifiche introdotte con l'Articolo 7 del D.Lgs. 149/2022, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ed in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti l'organismo territorialmente competente presso il quale era stata presentata la prima domanda; la competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.

### **PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (Articolo 5-bis D.Lgs. 28/2010)**

La riforma introduce articolo 5-bis D.Lgs. 28/2010 il quale stabilisce che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa l'udienza successiva, entro la quale deve essere esperito il tentativo di mediazione. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

### **POTERI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN MEDIAZIONE (Articolo 5-ter D.Lgs. 28/2010)**

Precedentemente alla riforma, ai sensi dell'art. 71 quater disp. att. c.c. (come disposto dalla Legge n. 220/2012), l'amministratore di condominio era legittimato a partecipare oppure promuovere un procedimento di mediazione solo ove previamente autorizzato dall'assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma c.c.

Con il D.Lgs. n. 149/2022, il legislatore ha introdotto una nuova norma, articolo 5-ter, volta a regolare la legittimazione dell'amministratore di condominio nel procedimento di mediazione; tale disposizione, destinata ad interagire col preesistente articolo 71-quater disp. att. c.c., probabilmente al fine di rendere più efficiente la relativa partecipazione al procedimento di mediazione, amplia i poteri dell'amministratore di condominio, riconoscendogli un ruolo più autonomo anche in sede di mediazione civile.

Vediamo cosa prescrive nello specifico la nuova norma: "Art. 5-ter (*Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio*). - 1. *L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.*"

In base, quindi, alla nuova previsione normativa, di cui all'art. 5 ter del D. Lgs n. 28/2010, l'amministratore potrà partecipare alla mediazione anche in assenza di delibera dell'assemblea, la quale verrà interpellata soltanto ed eventualmente in un secondo momento, nel caso in cui emergano un accordo di conciliazione o una proposta conciliativa del mediatore ed in tali circostanze la riforma pone all'assemblea due precisi limiti: 1) di assumere la delibera nel rispetto del termine indicato nella proposta conciliativa o nell'accordo raggiunto; 2) di assumere la delibera nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136 codice civile.

Il mancato rispetto di tali due condizioni la conciliazione si intenderà non conclusa.

## **MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE (Articolo 5-quater D.Lgs. 28/2010)**

La Riforma amplia i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, introducendo l'art. 5-quater, che consente fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l'esperimento di un tentativo di mediazione.

L'articolo 5-quater d.lgs. n. 28 del 2010 disciplina la mediazione demandata dal giudice e prescrive: "Art. 5-quater (*Mediazione demandata dal giudice*). - 1. *Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.*"

Il comma 1 chiarisce adesso che il giudice, quando demanda le parti in mediazione, deve provvedere con ordinanza motivata, nella quale deve dare atto delle circostanze considerate per l'adozione del provvedimento e fissare la successiva udienza.

Il comma 2 precisa che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il comma 3 prevede espressamente che il mancato esperimento della procedura di mediazione, accertato dal giudice all'udienza fissata nell'ordinanza di mediazione demandata, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.

### **MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA (Articolo 5-sexies D.Lgs. 28/2010)**

Un altro articolo aggiunto dalla riforma è l'Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010 che prevede: «1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.»;

### **DURATA MASSIMA DELLA MEDIAZIONE (Articolo 6 D.Lgs. 28/2010)**

L'articolo 6, modificato dalla riforma Cartabia, fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e mediante accordo scritto dalle parti.

Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale.

Testualmente: «Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.»;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (Articolo 8 D.Lgs. 28/2010)**

La riforma ha investito anche le modalità di svolgimento della procedura di mediazione e sono stati meglio precisati gli oneri di comunicazione a carico dell'organismo di mediazione, successivi alla ricezione dell'istanza di mediazione, in maniera che le parti possano ricevere immediatamente tutte le informazioni utili per un più spedito avvio della procedura.

A seguito della modifica dell'articolo 8 D.Lgs. 28/2010, si possono evidenziare i seguenti cambiamenti:

- comma 1. *«All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.»*;

Al primo comma, è stato reso più flessibile il termine per il primo incontro tra le parti, da tenersi tra i venti e i quaranta giorni dal deposito della domanda, al fine di evitare che la tempistica eccessivamente ridotta ostacoli una adeguata preparazione del primo incontro e, da parte dell'organismo, l'individuazione del mediatore ritenuto idoneo ad occuparsi della controversia.

E' stata conservata la previsione che, nelle controversie tecnicamente complesse, l'organismo di mediazione possa nominare uno o più mediatori.

- comma 2. *«Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.»*

Al secondo comma viene chiarito che la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale ed impedisce, per una sola volta la decadenza; inoltre, rende possibile che la parte, che presenta la domanda di mediazione, possa provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte, al fine di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento di decadenza, senza esonero degli obblighi di comunicazione, che continuano a gravare sull'organismo di mediazione.

- comma 3. *«Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.»*;
- comma 4. *«Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.»*

Il quarto comma introduce la POSSIBILITÀ DI DELEGA: la partecipazione delle parti alla mediazione è un elemento basilare e necessario al buon fun-

C  
O  
N  
D  
O  
M  
I  
N  
I  
O

zionamento della procedura, ma la riforma consente che in presenza di giustificati motivi, la parte abbia la possibilità di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri di conciliare la lite.

In tal caso è previsto espressamente che il mediatore dovrà verificare se le persone delegate, comparse davanti a lui, detengono i poteri di rappresentanza e dovrà darne atto nel verbale.

Tale possibilità di delega è solo in apparente contrasto con il principio di partecipazione effettiva e attiva delle parti alla procedura di mediazione, in quanto essa rappresenta, invece, un ulteriore strumento partecipativo utilizzabile da chi, per giustificati motivi (ad esempio salute, età, impegni inderogabili concomitanti con gli incontri fissati dal mediatore), non potrebbe partecipare di persona agli incontri fissati dal mediatore, rischiando di far fallire la mediazione ovvero di prolungarne eccessivamente la durata.

- comma 5. *«Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.»*

Il quinto comma, prescrive che è indispensabile che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato nelle ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria e quando è demandata dal giudice.

- comma 6. *«Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.»*

Il sesto comma, ha riconfermato la previsione già esistente ante riforma, secondo la quale il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia ed esso è stato integrato, precisando le attività e gli oneri che gravano sulle parti della procedura di mediazione e sullo stesso mediatore, il quale è tenuto ad informare le parti, nel primo incontro, sulle modalità di svolgimento della mediazione ed è, altresì, tenuto ad adoperarsi affinché sia raggiunto un accordo di conciliazione.

Nello stesso articolo si richiamano espressamente i doveri di leale cooperazione nel rispetto del principio della buona fede, di cui sono onerati le parti ed i loro avvocati, al fine di realizzare l'effettivo confronto sulle questioni controverse.

Viene, altresì, stabilito che il mediatore deve redigere il verbale del primo incontro ed esso deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Tale disposizione sottolinea e ribadisce l'importanza del primo incontro, che non appare più mirato soltanto alla mera informativa alle parti sulla procedura di mediazione, ma che risulta finalizzato alla verifica della condizione di procedibilità.

Del primo incontro deve essere redatto, a cura del mediatore, un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

- comma 7. *«Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli*

*esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.»;*

Il settimo comma riprende la precedente previsione, secondo cui il mediatore può avvalersi di esperti, i cui compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell'organismo di mediazione ed ha aggiunto la disposizione che, in deroga al dovere di riservatezza sancito dal successivo articolo 9, le parti, al momento della eventuale nomina dell'esperto, possano accordarsi per stabilire che la relazione, da questi redatta, possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

### **MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA (Articolo 8-bis D.Lgs. 28/2010)**

Dopo il sopra esaminato articolo 8, con la riforma viene inserito il seguente:  
«Art. 8-bis (Mediazione in modalità telematica).

1. *Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.*
2. *Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.*
3. *A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.*
4. *Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.*
5. *La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.».*

L'inserimento dell'articolo 8-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010 attua il principio della digitalizzazione del procedimento di mediazione, che può svolgersi con collegamento audiovisivo, disciplinandone lo svolgimento.

In caso di mediazione telematica, ciascun atto del procedimento di mediazione è formato e sottoscritto nel rispetto della disposizione del codice del-

l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e può essere trasmesso avvalendosi di sistemi di posta elettronica certificata (Pec) o altri servizi di recapito certificato (comma 1 art. 8-bis).

Al secondo comma dell'art. 8-bis in esame, vengono individuati, altresì, gli standard tecnici che devono essere rispettati, nel caso in cui gli incontri del procedimento di mediazione si svolgano con sistemi audiovisivi a distanza e la norma prevede che le parti possano scegliere per la partecipazione agli incontri in forma mista, ossia ciascuna parte può chiedere all'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

Il verbale conclusivo del procedimento di mediazione, svolto in modalità telematica o mista, costituito da un unico documento, nativo digitale, comprensivo del verbale e dell'eventuale accordo, è firmato digitalmente dalle parti, nei casi di mediazione obbligatoria o demandata anche dai loro avvocati e per ultimo dal mediatore (comma 3 art. 8-bis), il quale poi deve trasmetterlo alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

Per gli organismi di mediazione è fatto obbligo di conservare a norma di legge i documenti informatici (comma 5 art. 8-bis), viene, quindi, introdotto per essi l'obbligo di non semplicemente archiviare, ma di conservare a norma di legge ogni documento informatico, inerente al procedimento di mediazione, nonché l'obbligo di esibizione dei documenti del procedimento di mediazione, svolto con modalità telematiche.

## **CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE E PROPOSTA DEL MEDIATORE (Articolo 11 D.Lgs. 28/2010)**

Il precedente articolo 11 del D.Lgs. 28/2010 viene sostituito dal seguente testo:

«Art. 11 (Conclusione del procedimento).

- 1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.*
- 2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.*
- 3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.*
- 4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sot-*

*toscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.*

5. *Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.*
6. *Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.*
7. *Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.»;*

Come emerge dalla lettura del nuovo articolo 11 D.Lgs. 28/2010, la novità rispetto alla precedente previsione consiste nel fatto che a conclusione del procedimento di mediazione, qualora non venisse raggiunto l'accordo, sarebbe consentito al mediatore di formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione, da allegare al verbale di mediazione.

Resta ferma la possibilità per le parti di chiedere concordemente al mediatore, in qualunque momento del procedimento, di formulare una proposta di conciliazione.

Naturalmente in caso di mediazione, in cui è parte un Condominio, tale proposta formulata dal mediatore dovrà essere sottoposta alla delibera assembleare, che dovrà decidere con le maggioranze di cui all'art. 1136 del codice civile.

### **CONSEGUENZE PROCESSUALI DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE (Articolo 12-bis D.Lgs. 28/2010)**

La riforma Cartabia rivede anche le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, con l'inserimento del nuovo articolo 12 bis, che stabilisce:

- «1. *Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.*
2. *Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una*

*somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.*

- 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.*
- 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente».*

Con il nuovo disposto, il giudice potrà desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, inoltre, il giudice potrà assumere anche i seguenti provvedimenti:

- quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice potrà condannare la parte che non abbia partecipato al primo incontro, senza giustificato motivo, al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato;
- all'esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice potrà condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque, non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione;

C  
O  
N  
D  
O  
M  
I  
N  
I  
O

- nel caso poi in cui il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, la novella prevede che il Giudice trasmetta al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

### **INCENTIVI FISCALI (Articoli 17 e 20 D.Lgs. 28/2010)**

Per favorire il ricorso alla mediazione nella riforma sono previste anche delle nuove agevolazioni fiscali.

L'articolo 17 del D.lgs 28/2010 prevede:

- l'esenzione dall'imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
- l'esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila Euro per il verbale contenente l'accordo di conciliazione.

L'articolo 20 del D.lgs. n. 28/2010 regola il credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione e riconosce:

- un credito di imposta pari all'indennità corrisposta e fino a concorrenza di Euro 600, in caso di accordo di conciliazione;
- in caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del compenso del proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di Euro 600;
- in caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto, nel limite di quanto versato e fino ad un importo massimo di 518 Euro.

La norma fissa però un limite complessivo del credito per procedura pari ad Euro 600,00 ed un importo massimo annuale in caso di pluralità di procedure pari a : Euro 2400,00 per le persone fisiche ed Euro 24 mila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.

In conclusione il Decreto legislativo n. 149/2022, sebbene non sia esente da criticità e necessiti di armonizzazione di alcune disposizioni, delinea un sistema in cui il procedimento di mediazione, oltre ad essere valorizzato, si integra sempre più con il processo civile, rappresentando per gran parte delle controversie una fase imprescindibile di analoga dignità ed importanza.



\* Avvocato, Consulente legale ANACI Roma